

Codice A1814B

D.D. 20 ottobre 2023, n. 2626

R.D. 523/1904 - Autorizzazione idraulica per lavori di manutenzione del rio Arbara mediante taglio della vegetazione e rimozione accumuli di materiale sedimentato nel tratto demaniale del corso d'acqua compreso tra località C. Gaeta (identificazione catastale F. 13 M. 186) e la corrispondenza del civico 64 di via Lavagello (identificazione catastale F. 11 M. 205) in Comune di Castelletto d'Orba (AL). Richiedente:...



ATTO DD 2626/A1814B/2023

DEL 20/10/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: R.D. 523/1904 - Autorizzazione idraulica per lavori di manutenzione del rio Arbara mediante taglio della vegetazione e rimozione accumuli di materiale sedimentato nel tratto demaniale del corso d'acqua compreso tra località C. Gaeta (identificazione catastale F. 13 M. 186) e la corrispondenza del civico 64 di via Lavagello (identificazione catastale F. 11 M. 205) in Comune di Castelletto d'Orba (AL). Richiedente: Comune di Castelletto d'Orba (AL).

Il Comune di Castelletto d'Orba, con sede in P.zza Marconi n. 2 – 15060 Castelletto d'Orba (AL), C.F. 00162850069, ha presentato istanza con nota acquisita al protocollo dell'ente al n. 43258 del 11.10.2023 per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per lavori di manutenzione del rio Arbara nel tratto compreso tra loc. C. Gaeta (identificazione catastale F. 13 M. 186) e la corrispondenza del civico 64 di via Lavagello (identificazione catastale F. 11 M. 205) mediante taglio della vegetazione e rimozione accumuli di materiale sedimentato.

All'istanza è allegata una planimetria redatta dall'Ufficio tecnico comunale sulla quale è individuato il tratto oggetto d'intervento e breve relazione descrittiva. L'intervento si configura come una manutenzione periodica finalizzata al ripristino ed alla conservazione della capacità idraulica del corso d'acqua e prevede il taglio della vegetazione cresciuta nell'alveo e sulle sponde del corso d'acqua nonché la rimozione di accumuli di materiale sedimentato.

Poiché l'intervento in oggetto riguarda il corso d'acqua demaniale denominato rio Arbara, è necessario procedere al rilascio dell'autorizzazione in linea idraulica, ai sensi del R.D. 523/1904.

Dato atto che le piante divelte o fluitate sono da considerare res nullius e pertanto non appartenenti al demanio (parere dell'Avvocatura di Stato in data 12.07.1993 e Circolare del Ministero delle Finanze in data 29/12/1993, ribaditi dalla Circolare del Ministero delle Finanze, Direzione

compartimentale del Territorio di Cuneo n 5412 del 5.12.1994), e non è quindi necessario alcun provvedimento di concessione né pagamento di canoni o indennità erariali per poter procedere alla loro rimozione dagli alvei e dalle aree di pertinenza idraulica. Considerato che, in base all'art. 18 della L.R. n. 17/2013, nel caso di interventi di manutenzione di argini, sponde, aree di asservimento idraulico, il valore delle piante presenti nell'alveo attivo, con esclusione delle isole formatesi all'interno, sulle sponde nonché nelle aree interessate dall'esecuzione degli interventi, è da intendersi nullo.

Valutato che l'intervento in argomento è nel complesso di manutenzione idraulica del rio Arbara lo si ritiene ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico delle acque in quanto inerente il mantenimento dell'officiosità idraulica dei corsi d'acqua, con l'osservanza delle prescrizioni tecniche e modalità d'intervento di seguito riportate.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 17 ottobre 2016, n. 1-4046 "Disciplina del sistema dei controlli interni", come modificata dalla Deliberazione della Giunta Regionale del 14 giugno 2021 n. 1-3361, constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge e che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Regio Decreto 25.07.1904 n. 523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali";
- art. 17 della Legge Regionale n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- D.G.R. n. 24-24228 del 24.03.1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- art. 59 della Legge Regionale n. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/1998";
- Norme Tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24.05.2001;
- legge regionale n. 20 del 05.08.2002 e legge regionale n. 12 del 18.05.2004;
- regolamento regionale D.P.G.R. 16.12.2022, n. 10/R "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18.05.2004, n. 12) Abrogazione del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 14";

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Castelletto d'Orba, con sede in P.zza Marconi n. 2 – 15060 Castelletto d'Orba (AL), C.F. 00162850069, ad eseguire i lavori di manutenzione del Rio Arbara mediante il taglio della vegetazione e rimozione accumuli di materiale sedimentato nel tratto demaniale del corso d'acqua compreso tra loc. C. Gaeta (identificazione catastale F. 13 M. 186) e la corrispondenza del civico 64 di via Lavagello (identificazione catastale F. 11 M. 205), subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. l'intervento dovrà essere realizzato nel rispetto delle prescrizioni tecniche sottoriportate e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. il taglio delle piante dovrà essere effettuato secondo le modalità previste dalla legge forestale (legge regionale n. 4 del 10.02.2009) e dal suo regolamento di attuazione (regolamento n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20.09.2011 e s.m.i.), unitamente al rispetto della Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 10/UOL/AGR del 17.09.2013, in particolare:
 - all'interno dell'alveo inciso interessato dalla piena ordinaria o comunque nei 2/3 inferiori delle sponde, dovrà essere effettuato il taglio a raso senza il rilascio di matricine (art. 37 bis, comma 2 del regolamento regionale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20.09.2011 e s.m.i.);
 - nelle aree di intervento lungo le sponde il taglio dovrà essere eseguito nel rispetto dell'art. 37 comma 2 punto b) del regolamento regionale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20.09.2011 e s.m.i, tagliando esclusivamente le piante inclinate o instabili che possono cadere nell'alveo e mantenendo i soggetti più stabili presenti sul ciglio superiore delle sponda.
3. le operazioni di taglio andranno fatte nel rispetto dei periodi di silenzio selvicolturale previsto dal comma 5 dell'art. 37 del Regolamento Forestale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20.09.2011 e s.m.i. (dal 31 marzo al 15 giugno);
4. è fatto divieto assoluto di sradicare o bruciare le ceppaie sulle sponde ai sensi dell'art. 96, lett. c) del R.D. 523/1904;
5. il materiale derivante dal taglio della vegetazione arbustiva (decespugliamento) ed arborea e dalle lavorazioni (legname, ramaglie e fogliame) dovrà essere prontamente allontanato dall'alveo e l'eventuale suo accatastamento dovrà avvenire ad una distanza maggiore di metri 4 dal ciglio superiore di sponda, evitando comunque il deposito nelle aree di possibile esondazione del corso d'acqua;
6. il materiale proveniente dalla rimozione degli accumuli in alveo (ostacoli/murature/detriti/depositi di materiale alluvionale, ecc) e che non verrà utilizzato per colmare depressioni in alveo o piccoli imbottimenti, senza modificare in alcun modo le quote di ciglio di sponda, o comunque il materiale da considerarsi rifiuto, dovrà essere allontanato dall'alveo e dalle aree di possibile esondazione e smaltito nel rispetto delle vigenti norme in materia;
7. sia all'interno dell'alveo attivo che sulle sponde occorre provvedere alla raccolta del materiale già divelto o trasportato dalla corrente che potrebbe costituire ostacolo al libero deflusso delle portate del corso d'acqua;
8. la presente autorizzazione riguarda il taglio e l'allontanamento della vegetazione e del materiale residuale di deposito nelle sole aree appartenenti al Demanio Idrico nel tratto identificato in premessa; tutte le operazioni eseguite non devono né causare turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua né arrecare danno o pregiudizio alle sponde, alle opere di difesa e più in generale danneggiare proprietà pubbliche e private o ledere diritti altrui;

9. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
10. le lavorazioni in alveo dovranno essere eseguite in periodi non interessati da probabili eventi di piena;
11. è vietato l'accesso in alveo nel caso di avversità atmosferiche e piena del corso d'acqua ed in tutti quei casi in cui le condizioni meteorologiche in atto facciano presagire possibili aumenti dei livelli idrici in alveo che determinano il superamento delle condizioni di sicurezza; al riguardo il soggetto autorizzato dovrà controllare con regolarità i bollettini di previsione e di allerta meteo-idrologica emessi dagli enti preposti (A.R.P.A., Protezione Civile Regionale, Provinciale, ecc.);
12. il richiedente è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuto a rispettare le prescrizioni relative alla sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i. e ad eseguire, a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
13. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di mesi 12 (dodici) a decorrere dalla data del presente atto, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
14. il Comune di Castelletto d'Orba dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti, a mezzo PEC all'indirizzo tecnico.regionale.al_at@cert.regione.piemonte.it l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente alle prescrizioni avute;
15. l'autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche - idrauliche attuali, pertanto questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche a quanto autorizzato, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
16. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
17. Il Comune di Castelletto d'Orba prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni eventuale ulteriore autorizzazione che si rendesse necessaria secondo le vigenti norme, in particolare dovrà acquisire l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 37/2006, da parte dell'Ufficio Tecnico Ittiofauna – Direzione Ambiente della Provincia di Alessandria.

Trattandosi di un intervento che prevede il miglioramento dell'efficienza idraulica di corsi d'acqua, come stabilito al punto n) della "Tabella canoni di concessione per l'utilizzo di pertinenze idrauliche", contenuta nell'allegato A della L.R. n. 19 del 17.12.2018, aggiornata con d.d. n. 3484 del 24.11.2021, come rettificata dalla d.d. n. 3928 del 28.12.2021, il valore delle piante presenti nell'alveo attivo e sulle sponde e che rientrano nelle delimitazioni stabilite dal presente atto, è da intendersi nullo.

Con il presente provvedimento è implicitamente autorizzata l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione degli interventi ai sensi dell'art. 26 comma 2 del Regolamento regionale n. 10/R del 16.12.2022.

La presente determinazione verrà pubblicata sul BUR della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di legge innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

I FUNZIONARI ESTENSORI

Wanda Olivieri
Matteo GALLO

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli